

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE SINDACALE

Torino, 18 aprile 2014

Tra

La Direzione dell'EMBRACO EUROPE S.r.l., assistita dall'A.M.M.A.

e


FIM, FIOM, UILM, unitamente alla R.S.U. della Azienda, anche a nome e per conto di tutti i dipendenti dell'azienda stessa,

PREMESSO

- che con accordo sindacale siglato in data 17 dicembre 2010, si è stabilito un percorso condiviso che permetta il consolidamento delle attività manifatturiere presenti in Italia della Embraco Europe S.r.l.
- in questa ottica è previsto il ricorso a vari ammortizzatori sociali per gestire l'esubero sussistente, fra i quali anche il ricorso alla procedura di mobilità ai sensi della Legge 223/91 secondo le finalità e le tempistiche contenute in detto accordo;
- che le parti ribadiscono che lo strumento della mobilità risulta essenziale per le finalità di ricollocazione, anche parziale, degli esuberanti, di cui sopra;
- che nell'ambito di quanto sopra previsto l'Azienda ha attivato ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 223/91, con lettera del 1° aprile 2014 una procedura di mobilità per riduzione di personale di 20 dipendenti in esubero strutturale nelle unità di Riva presso Chieri;
- che sono stati definiti tra le parti sindacali con il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 1° comma; della citata Legge n. 223/91, criteri sostitutivi a quelli fissati dalla Legge in parola.

SI CONVIENE DI RITENERE ESPERITA ED ESAURITA LA PROCEDURA DI CUI ALLA LEGGE N. 223/91 SULLA BASE DEL SEGUENTE ACCORDO SINDACALE

- Stante quanto in premessa; la procedura di mobilità attivata con lettera del 1° aprile 2014 riguarderà un numero massimo di 20 lavoratori;
- l'Azienda collocherà in mobilità i lavoratori in possesso dei requisiti per accedere nel corso o al termine del periodo di mobilità, alla pensione anticipata o di vecchiaia e che abbiano espresso la loro intenzione di non opporsi al licenziamento;
- l'Azienda collocherà altresì in mobilità i lavoratori che pur non in possesso dei suddetti requisiti abbiano espresso la loro intenzione di non opporsi al licenziamento e che saranno individuati sulla base di esigenze tecnico-produttive ed organizzative;

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are several smaller initials and signatures, some of which appear to be circled or crossed out. The signatures are somewhat messy and overlapping, typical of a group of people signing a document. There is a small number '1' written near one of the signatures on the right side.

- le suddette collocazioni in mobilità dei lavoratori avverranno a decorrere dalla data odierna con la gradualità richiesta dalle esigenze tecnico-organizzative ed entro la data del 30 aprile 2014, con esaurimento del preavviso entro la stessa data di dismissione;
- le parti convengono, in relazione a quanto convenuto al precedente alinea, di derogare al termine dei 120 giorni di cui all'art. 24 della Legge n. 223/91, come previsto dall'art. 8, 4° comma, della Legge n. 223/91;
- l'Azienda valuterà, previa verifica con la R.S.U., in applicazione dell'art. 4, comma 11 della Legge 223/91, la necessità di operare il passaggio dei lavoratori eccedenti da mansioni operaie indirette a mansioni operaie dirette e del personale impiegatizio a mansioni diverse da quelle svolte;
- a seguito della sottoscrizione del verbale di transazione e conciliazione del licenziamento allegato (Allegato A), l'Azienda riconoscerà a ciascun lavoratore collocato in mobilità una somma lorda aggiuntiva al T.F.R., come da allegato (Allegato B).

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno atto di aver regolarmente esperito ed espletato, a tutti gli effetti di legge, compresi quelli di cui all'art.5, 4° comma, della Legge n. 223/91, così come modificato dall'art. 8 della Legge 236/93, le procedure di cui all'art. 24 della Legge stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la R.S.U.

[Handwritten signatures for R.S.U.]
 Dep. Michele
 Mattia Garrigelli
 Sr De Ints

Per le OO.SS.

[Handwritten signatures for OO.SS.]
 Paolo Cella
 Maurizio Fiorio
 Paolo De Ints

Per l'Azienda

[Handwritten signature for Azienda]

Per l'A.M.M.A.

[Handwritten signature for A.M.M.A.]

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

Oggetto: licenziamento per riduzione di personale ex Lege n. 223/91 –
Rinunzia e transazione.

Tra

la EMBRACO EUROPE S.r.l. assistita dall'AMMA

e

il Sig assistito dalla OO .SS

a conclusione degli incontri avuti, aventi per oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro del Sig
..... effettuata dalla EMBRACO EUROPE S.r.l.;

premesso che il lavoratore suddetto è stato collocato in mobilità a seguito di procedura di riduzione di personale ex artt. 24 e 4 secondo comma Legge n. 223/1991 e successive modificazioni, come da accordo in sede sindacale del 18 aprile 2014 al quale aderisce incondizionatamente;


SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- l'Azienda erogherà al Sig. , che accetta, la somma lorda di Euro in aggiunta al T.F.R., con le modalità ed i tempi convenuti;
- a fronte di quanto sopra il lavoratore accetta la risoluzione del rapporto di lavoro e dichiarandosi soddisfatto della transazione raggiunta rinuncia ad impugnare il suddetto provvedimento a qualsivoglia titolo ed in qualsivoglia sede, ai sensi delle Leggi n. 604/1966, n. 300/1970, n. 108/1990 e n. 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

Addì,

Il Lavoratore

Per l'Azienda


Per la OO.SS.



Per l'AMMA



**ALLEGATO all'Accordo sindacale
di mobilità della EMBRACO EUROPE S.r.l.
del 18 aprile 2014.**

Ad integrazione dell'Accordo Sindacale del 18 aprile 2014, con il quale si è conclusa la procedura di mobilità, avviata con lettera del 1° aprile 2013 relativa alla riduzione di personale dell'unità di Riva di Chieri (TO), Via Pietro Andriano n° 12, le parti confermano che i lavoratori che sottoscriveranno l'allegato verbale transattivo e di rinuncia ad impugnare il licenziamento (Allegato A), riceveranno un importo aggiuntivo al T.F.R., come sotto determinato:

1. Per i lavoratori collocati in mobilità in possesso dei requisiti per accedere nel corso o al termine del periodo di mobilità, alla pensione anticipata o di vecchiaia e che abbiano espresso la loro intenzione di non opporsi al licenziamento:

- importo netto della retribuzione annua relativa agli elementi fissi (A), diviso 12, detratto l'importo netto della indennità mensile di mobilità (B) moltiplicato per 65 per cento, moltiplicato per il numero dei mesi di mobilità necessari per il raggiungimento del trattamento di pensione (C) (I lavoratori dovranno a tal fine presentare all'azienda copia di estratto conto assicurativo INPS o altro documento idoneo).
- Pertanto verrà applicata la seguente formula:
 $[(A/12-B) \times 65\% \times C = \text{incentivo}]$

2. Per i lavoratori collocati in mobilità che pur non in possesso dei suddetti requisiti pensionistici abbiano espresso la loro intenzione di non opporsi al licenziamento e che saranno individuati sulla base di esigenze tecnico-produttive ed organizzative:

- Importo netto della retribuzione annua relativa agli elementi fissi (A), diviso 12, detratto l'importo netto della indennità mensile di mobilità (B) moltiplicato per 65 per cento, moltiplicato per il numero dei mesi di mobilità spettanti (C).
- Pertanto verrà applicata la seguente formula:
 $[(A/12-B) \times 65\% \times C = \text{incentivo}]$

